

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 22/02/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 06/05/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.515,38, di cui € 222,91 per "Costi assicurativi rischio vita", € 92,75 per "Commissioni Accessorie", € 10,75 per "Commissioni finanziarie", € 568,89 per "Commissioni Mediazione", € 170,77 "Spese contrattuali e di istruttoria" e € 1.449,31 per "Spese non codificate", al netto dei rimborsi già effettuati. Chiede altresì la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, il ristoro del contributo per le spese della procedura, e il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring*. Fa presente di essersi reso disponibile a rimborsare l'importo di € 85,98 per le commissioni percepite per la gestione del finanziamento.

Sostiene la non ripetibilità delle commissioni di accensione del finanziamento, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e rileva che in contratto è



chiaramente indicata la quota delle provvigioni corrisposte all'agente correlata alla fase preparatoria del contratto e quella che è rapportata alla durata del finanziamento; a riguardo fa presente di aver provveduto a rimborsare l'importo di € 330,89 per "Storno provvigioni di distribuzione".

Afferma poi la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, registro, notifica e degli oneri erariali conseguenti all'operazione, atteso il loro carattere *up front*. Fa ulteriormente presente che il premio assicurativo, in base al contratto, viene abbuonato direttamente dalla Compagnia assicurativa e che la stessa ha delegato l'intermediario a rimborsare l'importo di € 166,74; tale importo è stato determinato con riferimento al premio puro, al netto dell'importo di € 50,00 per costi amministrativi, come indicato nel modulo di adesione alla proposta di assicurazione, sottoscritto e ritirato in copia dalla ricorrente; eccepisce in ogni caso al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva per il rimborso del premio assicurativo.

Pertanto l'intermediario, rendendosi disponibile a rimborsare l'importo di € 85,98 a titolo di commissioni, € 166,74 a titolo di oneri assicurativi ed € 20,00 per le spese della procedura, chiede "di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dalla ricorrente".

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato



utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Non vi è concordia tra le parti sulla rata in corrispondenza della quale sarebbe intervenuta l’estinzione; il Collegio, avuto riguardo alla data di estinzione riportata sulla liberatoria versata in atti da ambo le parti e alla data di scadenza dell’ammortamento, ritiene che il finanziamento sia stato estinto alla 50ma rata.

Dalla richiamata pronunzia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 discende che può in genere ritenersi valida ed efficace la previsione contrattuale che ponga un criterio alternativo al *pro rata temporis* alla base del meccanismo di rimborso, nell’ipotesi di riduzione del costo del credito conseguente all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento, a patto che il criterio alternativo suddetto sia improntato ad un principio di proporzionalità.

Il contratto versato in atti prevede la retrocedibilità di alcune delle voci di costo in proporzione alla quota interessi non maturata; in particolare, dispone la restituzione della commissione di gestione del finanziamento e delle spese di esazione quote, assumendone l’intero importo come base di calcolo, mentre considera come base di calcolo il 40% dell’importo (trattenendo non oltre € 200,00) per la commissione dell’intermediario mandante ed il 30% dell’importo indicato per la provvigione riconosciuta ai soggetti incaricati dell’offerta fuori sede. Il contratto esclude, al contrario, la restituzione per le restanti quote parti delle voci dichiarate parzialmente restituibili e per le spese di istruttoria, registro e notifica ed oneri erariali.

Ora, una simile ripartizione tra quota ripetibile e quota non ripetibile, senza una chiara imputazione di tali frazioni ad attività corrispondenti, determina l’opacità della clausola e la disapplicazione della stessa *in parte qua*, senza peraltro inficiare in linea di principio i criteri di restituzione convenuti dalle parti in contratto.

Pertanto questo Collegio, sulla base dell’orientamento più recentemente adottato, ritiene che – a prescindere dal carattere *upfront* o *recurring* delle attività descritte, e dal relativo criterio di rimborso applicabile – il criterio definito per la rimborsabilità della quota retrocedibile delle diverse voci di costo vada esteso alla quota dichiarata non ripetibile.

In particolare:

- a) per la “commissione intermediario mandante” il Collegio, ritenendo valido il criterio contrattuale (rimborso in base alla curva degli interessi), riconosce peraltro che il rimborso integrale della commissione secondo il criterio *pro rata temporis* non determina residuo attivo da compensare a favore dell’intermediario (cfr. Coll. Bari, dec. del 6 febbraio 2020, n. 3037);
- b) per la “commissione dell’intermediario mandatario di accensione del finanziamento”, il Collegio ritiene applicabile all’intero importo il criterio proporzionale lineare, data la natura *recurring* della voce di costo, riferibile anche ad attività successive all’erogazione del finanziamento, e non essendo previsto un criterio contrattuale di rimborso;
- c) per la “commissione dell’intermediario mandatario di gestione del finanziamento”, il Collegio ritiene applicabile all’intero importo il criterio contrattuale di rimborso basato sulla curva degli interessi (cfr. Coll. Bari, dec. 6 febbraio 2020, n. 3034);
- d) per la “provvigione dovuta per i soggetti incaricati all’offerta fuori sede”, il Collegio ritiene applicabile all’intero importo della voce di costo il criterio contrattuale (curva degli interessi);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

e) per le spese di istruttoria, registro e notifica e oneri erariali, considerata la natura *up front* della voce di costo, il Collegio ritiene applicabile il criterio della curva degli interessi. In merito alla restituzione del premio assicurativo, il Collegio riscontra in atti che il contratto fa rinvio alle C.G.A. e prevede la rimborsabilità del premio “secondo quanto previsto nella *modulistica contrattuale di trasparenza della Compagnia Assicurativa*”. L’intermediario ha prodotto copia della proposta di assicurazione, sottoscritta dal ricorrente, con la quale quest’ultimo ha dato atto di aver ricevuto copia del fascicolo informativo, in cui sono contenute le Condizioni Generali di Assicurazione ed il Glossario, recanti indicazioni in merito alla restituzione del premio non goduto in caso di estinzione anticipata. La compagnia assicurativa ha quantificato il rimborso dovuto in € 166,74 e ha delegato l’intermediario ad effettuare il pagamento in favore del cliente. Alla luce della documentazione in atti e dell’orientamento già assunto in passato (cfr. Coll. Bari, dec. n. 21779/2018) il Collegio ritiene legittimo il criterio contrattuale di rimborso della quota non maturata del premio non aderente al criterio proporzionale puro e dunque non può che accertare il diritto del ricorrente al rimborso degli oneri assicurativi in conformità ai criteri di conteggio stabiliti nella polizza al netto degli eventuali rimborsi già effettuati. Pertanto il Collegio, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario, ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	6,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	37,18%

n/c	restituzioni						tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi		
<input type="radio"/> A) Com. int. mandante	€ 645,00	€ 376,25 <input type="radio"/>	€ 239,78 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 376,25		€ 0,00
<input type="radio"/> B) Com. int. Mandatario accensione fin.	€ 948,15	€ 553,09 <input checked="" type="radio"/>	€ 352,48 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>			€ 553,09
<input type="radio"/> C) Com.int. mandatario gestione del fin.	€ 406,35	€ 237,04 <input type="radio"/>	€ 151,06 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 151,06	€ 151,06	€ 0,00
<input type="radio"/> D) Provvigione	€ 2.967,00	€ 1.730,75 <input type="radio"/>	€ 1.102,98 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 1.102,98	€ 330,90	€ 772,08
<input type="radio"/> F) Premio rischio vita	€ 371,52	€ 216,72 <input type="radio"/>	€ 138,11 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 166,74		€ 166,74
<input type="radio"/> G) Istruttoria, Registrazione, oneri er.	€ 284,62	€ 166,03 <input type="radio"/>	€ 105,81 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>			€ 105,81
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.597,72
interessi legali						si	

Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di ristoro delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.597,72, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI